

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 novembre 1976

(V. Stampato n. 465)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 novembre 1976*

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, e delega al Governo ad apportare modifiche integrative e correttive al testo unico in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, è prorogato al 31 dicembre 1978.

Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre 1978 le dispo-

sizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 2.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1978, e con la procedura di cui al secondo comma del precedente articolo, il Governo è inoltre autorizzato ad emanare, mediante uno o più decreti aventi valore di legge, norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Tali norme dovranno rispondere ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, nonché alle esigenze di coordinamento di detto testo unico con le successive leggi dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.